

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 539

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVATORE, CICCHITTO, BASSANINI, MARTELLI, ACHIL-  
LI, SACCONI, TIRABOSCHI, CAPRIA, NONNE, LA GANGA,  
BABBINI, MAGNANI NOYA MARIA, LABRIOLA, COVATTA**

*Presentata il 10 agosto 1979*

**Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari  
e riforma della Federazione italiana dei consorzi agrari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo assetto istituzionale del Paese, che affida alle Regioni le competenze primarie in agricoltura, ed i tentativi in atto di rinnovare i metodi, i criteri e gli organi dell'intervento pubblico nel settore, nella logica della politica di programmazione (legge n. 984 sugli interventi di settore, piano agricolo alimentare, legge sulla utilizzazione delle terre incolte, legge sull'associazionismo dei produttori agricoli) impongono di affrontare senza ulteriori rinvii il problema della riforma della Federconsorzi.

Va ricordato infatti che:

a) i costituiti Enti di sviluppo agricolo regionale attendono una precisazione del loro ruolo e delle loro funzioni;

b) le associazioni dei produttori dovrebbero inserirsi, come strumenti coinvolgenti direttamente gli imprenditori agricoli, nella politica di programmazione agricola;

c) la riforma dell'AIMA — già affrontata dal Parlamento nel corso della passata legislatura — dovrà essere ora rapidamente definita;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) il Governo — secondo gli impegni a suo tempo assunti — dovrà avviare la riforma del Ministero dell'agricoltura nonché la riforma della ricerca e della sperimentazione agricola con la connessa riorganizzazione dell'IRVAM e dell'INEA;

e) è in atto il piano di ristrutturazione del settore agricolo-industriale e la definizione del ruolo delle partecipazioni statali nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

In questo complesso processo di riconversione dovranno essere coinvolti, in prima persona, i produttori agricoli le cui capacità professionali, imprenditoriali e creative — oggi ingiustamente mortificate — costituiscono un fattore essenziale e irrinunciabile per lo sviluppo del settore; di tale necessità, d'altra parte, il Parlamento ha già mostrato di avere chiara coscienza approvando di recente la legge sull'associazionismo agricolo.

Tutto il complesso di queste iniziatrici riformatrici rischia però di essere vanificato o, quanto meno, di vedere notevolmente ridotta la propria efficacia, se, contestualmente, non verrà rimosso l'ostacolo rappresentato dalla attuale struttura della Federconsorzi; si tratta infatti — come si è detto — di riforme che implicano, tra l'altro, il potenziamento della capacità professionale degli imprenditori agricoli e la loro definitiva liberazione da tangenti, giochi e vincoli di tipo parassitario, evitando quell'intreccio tra rendita e profitto che è tipico della logica corporativa che ispira l'attuale assetto della Federconsorzi.

La Federconsorzi è, allo stato lo strumento principale dell'intervento statale in agricoltura; la sua azione, tuttavia, è sottratta alla direzione e al controllo degli organi di programmazione (Regioni, ESA) e dei destinatari della programmazione stessa, cioè dei coltivatori; essa opera invece una mediazione interessata direttamente tra potere statale e utenti dei servizi, esercitando:

a) il controllo della erogazione finanziaria e creditizia dello Stato nel settore agricolo alimentare;

b) l'intervento diretto nel sistema di approvvigionamento di beni alimentari;

c) il controllo del processo di industrializzazione dell'agricoltura;

d) il controllo della formazione dei prezzi mediante l'appalto degli interventi di mercato, il monopolio delle strutture tecniche di immagazzinamento, raccolta, conservazione e commercializzazione, e una vasta rete di punti di vendita al dettaglio (oltre 4.000).

I consorzi agrari sono così costretti ad avvalersi della intermediazione della Federconsorzi sia per quanto riguarda l'acquisto di prodotti e macchinari agricoli, sia per quanto attiene alla collocazione della produzione sul mercato.

La Federconsorzi è in tal modo divenuta fattore determinante nel processo di circolazione delle merci e, quindi, di formazione dei prezzi, gestendo interventi e risorse pubbliche con logiche e in vista di interessi privatistici.

Le ricordate pratiche monopolistiche che caratterizzano l'attività della Federconsorzi, appaiono inoltre difficilmente compatibili con le disposizioni del Trattato CEE (articolo 86) che vietano « l'abuso di posizione dominante »; la riforma s'impone anche, di conseguenza, allo scopo di evitare sanzioni comunitarie a lungo andare inevitabili.

La proposta socialista nasce dunque, innanzitutto, da una duplice esigenza:

1) ricondurre nell'ambito della programmazione, della direzione e del controllo dei poteri pubblici (*in primis* regionali) il complesso degli interventi in agricoltura;

2) restituire all'autogestione degli imprenditori agricoli il complesso delle attività e dei beni della Federconsorzi: trenta anni di gestione di denaro pubblico, di fatto sottratto agli effettivi destinatari, hanno consentito alla Federconsorzi, sulla base di una interpretazione fortemente privatistica della legge 7 maggio 1948, n. 1235, di accumulare un ingente patrimonio finanziario e immobiliare; la Fe-

derconsorzi controlla infatti numerose aziende private, ed è proprietaria di importanti attrezzature costruite con denaro pubblico (magazzini, silos, impianti di raccolta, conservazione, commercializzazione, prima trasformazione di prodotti agricoli).

Per soddisfare le ricordate esigenze occorre essenzialmente:

a) democratizzare i consorzi agrari, recuperando l'originaria ispirazione della legge 7 maggio 1948, n. 1235;

b) associare i Consorzi agrari provinciali su base regionale tanto per raccordarne l'attività al nuovo assetto istituzionale della programmazione e dell'intervento in agricoltura, quanto per disporre di un livello organizzativo di dimensioni sufficientemente ampie da consentire il trasferimento ai Consorzi agrari provinciali della gestione delle attività e degli impianti oggi gestiti in modo centralizzato dalla Federconsorzi;

c) liquidare la Federconsorzi quale organismo divenuto autonomo e sovrapposto ai Consorzi agrari provinciali, ristrutturandola come strumento al servizio delle attività dei consorzi agrari.

Una serena lettura della legge 7 maggio 1948, n. 1235, mentre consente di percepire quali siano stati gli elementi distorsivi che hanno determinato l'attuale stravolgimento dell'assetto dell'Ente (in particolare l'articolo 3) consente, del resto, anche di avvertire come il disegno ispiratore dell'intera legge fosse incentrato sul decentramento e sulla gestione democratica dei consorzi agrari provinciali.

Le proposte di riforma correnti mirano essenzialmente alla riappropriazione da parte dell'AIMA e delle Regioni delle funzioni pubbliche fino ad oggi delegate alla Federconsorzi, e tendono a riportare l'attuale disciplina dei Consorzi agrari provinciali nell'ambito della legislazione cooperativistica, in modo da configurare i Consorzi agrari provinciali come cooperative aperte all'associazionismo agricolo e gestite democraticamente senza il filtro e l'ingerenza della struttura centrale.

Una modifica in tal senso della legge 7 maggio 1948, n. 1235, costituisce senza dubbio il presupposto indispensabile per ridimensionare il ruolo della Federconsorzi e ridare una qualche autonomia ai Consorzi agrari provinciali. Non è dubbio infatti che la riforma deve avere come punto di partenza i consorzi agrari, ai quali devono essere restituite le funzioni originarie e il cui funzionamento interno deve garantire la reale partecipazione dei soci alla gestione consortile. A tal fine, restando invariata l'attuale struttura giuridica dei consorzi agrari quali società cooperative, devono essere istituiti precisi meccanismi di garanzia in favore delle minoranze, prevedendo, innanzitutto, la possibilità che ai Consorzi agrari provinciali si associno le cooperative i cui scopi statutari e le cui attività non risultino in contrasto con quelle proprie dei consorzi agrari; e stabilendo altresì la possibilità, in caso di rigetto della domanda di iscrizione, di adire, in ultima istanza, l'autorità giurisdizionale ordinaria.

Secondo la medesima logica, mirante a realizzare la democraticità e la trasparenza della gestione dei consorzi agrari, è indispensabile riconoscere ai Consorzi agrari provinciali piena autonomia nella scelta del proprio personale dirigente, stabilire l'impugnabilità delle deliberazioni dell'assemblea da parte delle minoranze, attribuire ai soci la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento i libri contabili, prevedere modalità di convocazione delle assemblee tali da rendere di fatto impossibile ogni eventuale tentativo di manipolazione.

Non sembra tuttavia che, da sole, queste misure possano essere sufficienti: esiste infatti il pericolo che i meccanismi di garanzia nei rapporti giuridici tra Federconsorzi e Consorzi agrari provinciali (eventualmente anche in relazione all'attività di intermediazione svolta dalla Federconsorzi), introdotti in sede di riforma della legislazione, vengano di fatto svuotati dalla sopravvivenza degli strumenti di condizionamento finanziario, commerciale e produttivo, di cui fino ad oggi la Federconsorzi si è avvalsa. Per evitare pe-

ricoli siffatti, occorre liberare i Consorzi agrari provinciali dalla subordinazione al regime monopolistico instaurato dalla Federconsorzi a danno dei produttori agricoli, dando ai consorzi agrari gli strumenti e la forza necessari per essere essi stessi, autonomamente, elemento determinante nei processi di formazione della domanda di beni strumentali e della offerta di prodotti agricoli e/o trasformati.

Per realizzare questo obiettivo occorre innanzi tutto trasferire ai Consorzi agrari provinciali la proprietà delle strutture e dei patrimoni attualmente di proprietà della Federconsorzi: si tratta, nella sostanza, di una sorta di restituzione, dal momento che i mezzi necessari per acquisire tali patrimoni o gestire tali strutture sono stati forniti alla Federconsorzi, nel tempo, dai produttori agricoli (anche mediante l'impiego di proventi di attività che avrebbero dovuto essere svolte a favore dei Consorzi agrari provinciali), ovvero dallo Stato (mediante l'attribuzione di risorse che avrebbero dovuto essere gestite nell'interesse dei produttori agricoli). Possono essere attribuite, ovviamente, alla proprietà dei singoli Consorzi agrari provinciali, le sole strutture o impianti di dimensione locale (con riferimento alla funzione economica svolta nei confronti dei produttori associati nel consorzio agrario). La proprietà degli altri impianti o strutture e dei patrimoni non direttamente strumentali alla produzione agricola e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve, viceversa, essere attribuita in proprietà comune, *pro indiviso*, a tutti i consorzi agrari (ovvero a tutti i consorzi agrari di una o più Regioni, nel caso di strutture o impianti di dimensione regionale o interregionale). La gestione degli impianti e strutture attribuite ai Consorzi agrari provinciali e l'amministrazione dei patrimoni relativi sarà assicurata direttamente dai consorzi agrari, nel caso di strutture a dimensione provinciale e locale. Per la gestione degli impianti e strutture di dimensione superprovinciale, si provvederà alla costituzione, in ciascuna Regione, di un organismo as-

sociativo regionale dei consorzi agrari, nella forma di un consorzio di cooperative costituito dai Consorzi agrari provinciali della Regione. Degli organi amministrativi del consorzio regionale (CAR) farà parte, accanto ai rappresentanti dei singoli Consorzi agrari provinciali, una rappresentanza delle organizzazioni professionali regionali e delle organizzazioni dei consumatori, al fine di garantire la presenza (minoritaria) di istanze non corporative.

Il consorzio regionale provvederà alla gestione delle strutture ed impianti di dimensione regionale e alla amministrazione dei patrimoni relativi; mediante forme collaborative con gli altri consorzi regionali interessati (consorzi di secondo grado, convenzioni, uffici comuni) provvederà alla gestione delle strutture, impianti e patrimoni che interessano due o più regioni; provvederà altresì (anche mediante accordi o intese interregionali) alle attività concernenti l'acquisizione dei mezzi di produzione e il collocamento dei prodotti sul mercato, allorché risulti conveniente per i Consorzi agrari provinciali svolgere tali attività in comune.

Il fondo consortile dei consorzi agrari regionali sarà costituito dai singoli Consorzi agrari provinciali mediante conferimenti (in pratica, tuttavia, esso deriverà integralmente dal trasferimento dei mezzi attualmente attribuiti alla Federconsorzi); tra i Consorzi agrari provinciali dovranno dividersi annualmente gli utili della gestione dei Consorzi agrari regionali. Occorrerà, infine, garantire la trasparenza della gestione dei Consorzi agrari regionali, e riconoscere ai singoli consorzi agrari (ed anche alle minoranze qualificate dei soci di ogni Consorzio agrario provinciale) poteri di impugnativa e di ispezione nei confronti degli atti dei consorzi regionali.

Le funzioni di vigilanza e controllo e le altre funzioni amministrative attualmente svolte da organi dello Stato nei confronti dei Consorzi agrari provinciali devono essere, sciogliendo i dubbi interpretativi sorti nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esplicitamente attribuiti alle Regioni. Lo stesso vale per le funzioni di

vigilanza e controllo sui Consorzi agrari regionali.

Alla Federazione, ristrutturata (consorzio di cooperative) in modo da accentuare la natura di strumento o struttura servente dei Consorzi agrari provinciali, resterà l'amministrazione, in nome e per conto dei Consorzi agrari provinciali, dei patrimoni mobiliari e immobiliari non suscettibili di gestione decentrata su base provinciale o regionale o interregionale. Gli utili di tale amministrazione saranno annualmente ripartiti fra i Consorzi agrari provinciali, che disporranno di adeguati poteri di controllo e di impugnativa.

Alla attuazione del disegno riformatore sopra sommariamente delineato si dovrà pervenire mediante tappe graduali, disciplinate dalla legge con precisa determinazione dei tempi relativi a ciascuna fase.

Tali fasi possono essere così sintetizzate:

1) immediata entrata in vigore delle disposizioni sulla democratizzazione dei Consorzi agrari provinciali e sul trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di consorzi agrari;

2) costituzione dei Consorzi agrari regionali, ad opera dei consorzi agrari riformati in attuazione delle disposizioni di cui al n. 1;

3) emanazione di norme delegate per la ristrutturazione della Federconsorzi, il trasferimento delle proprietà della Federconsorzi ai Consorzi agrari provinciali e la disciplina della gestione degli impianti e dei patrimoni trasferiti.

Il procedimento per l'emanazione delle norme delegate di cui al n. 3 dovrà garantire l'effettiva partecipazione delle Regioni e del Parlamento. A tal fine si propone che esso si articoli nelle seguenti fasi:

1) determinazione dello stato patrimoniale della Federconsorzi;

2) predisposizione dello schema di norme delegate da parte del Governo;

3) comunicazione dello schema e dello stato patrimoniale alle Regioni, per la acquisizione dei pareri regionali;

4) approvazione dello schema da parte del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei pareri delle Regioni;

5) comunicazione dello schema governativo, dello stato patrimoniale, e dei pareri delle Regioni, ad una commissione interparlamentare *ad hoc*, per l'acquisizione del relativo parere vincolante;

6) approvazione definitiva dello schema da parte del Consiglio dei ministri, sul conforme parere della commissione parlamentare, ed emanazione con decreto del Presidente della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I Consorzi agrari provinciali, società cooperative a responsabilità limitata, sono disciplinati dalla presente legge e, per quanto ivi non disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

I Consorzi agrari regionali e la Federazione italiana dei consorzi agrari, consorzi di cooperative con attività esterna, sono disciplinati dalla presente legge e, per quanto ivi non disposto, dagli articoli 2612 e seguenti del codice civile.

## ART. 2.

I Consorzi agrari provinciali, nell'ambito degli obiettivi fissati dal programma agricolo alimentare regionale, contribuiscono all'incremento e al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale degli agricoltori.

A tal fine essi:

1) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed alla agricoltura;

2) eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura operando sia come intermediari sia come parti;

3) provvedono alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

4) danno in locazione agli agricoltori macchine e attrezzi agricoli;

5) compiono direttamente o come intermediari operazioni di credito agrario di

esercizio in natura, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

6) concorrono agli studi ed alle ricerche, all'impianto di campi e di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative dirette al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

7) possono partecipare ad enti i cui scopi interessino l'attività consortile, o promuoverne la costituzione;

8) possono seguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie: le gestioni relative a tali operazioni sono tenute separatamente dalle gestioni relative alle attività normali.

#### ART. 3.

La denominazione di consorzio agrario provinciale, di consorzio agrario regionale e di Federazione italiana dei consorzi agrari può essere utilizzata esclusivamente dalle società cooperative e dai consorzi di cooperative disciplinate dalla presente legge.

#### ART. 4.

Ciascun consorzio agrario provinciale svolge la sua attività nell'ambito di una provincia.

Il Consorzio agrario provinciale ha sede in uno dei Comuni della Provincia.

#### ART. 5.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di consorzi agrari.

## ART. 6.

È trasferita ai Consorzi agrari provinciali, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 32, la proprietà delle strutture, degli impianti e degli altri beni immobiliari e mobiliari appartenenti alla Federazione italiana dei consorzi agrari. Per la gestione e l'amministrazione dei beni, delle strutture e degli impianti di dimensione regionale, individuati ai sensi del medesimo articolo 32, i consorzi agrari provinciali di ciascuna Regione si associano in un consorzio di cooperative con attività esterna denominato « Consorzio Agrario Regionale ».

Due o più consorzi agrari regionali, sulla base d'intese, provvedono alla gestione e amministrazione dei beni, strutture ed impianti di dimensione interregionale nonché alla realizzazione delle attività ed iniziative d'interesse comune dei produttori associati delle Regioni interessate.

Per la gestione e l'amministrazione dei beni, delle strutture e degli impianti di dimensione nazionale, individuati ai sensi del successivo articolo 32, i consorzi agrari provinciali si associano, a livello nazionale, in un consorzio di cooperative con attività esterna denominato « Federazione Italiana dei Consorzi Agrari ».

L'amministrazione delle strutture ed impianti d'interesse locale, con riferimento alla funzione economica svolta nei confronti dei produttori agricoli associati, può essere affidata, con le modalità stabilite dalla assemblea del consorzio agrario provinciale, a cooperative costituite tra i produttori associati direttamente interessati.

## ART. 7.

Possono far parte dei Consorzi agrari provinciali, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'impresa agraria ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative



agricole, purché non svolgano attività e non abbiano scopi che siano in contrasto con l'attività o gli scopi dei consorzi agrari.

La qualità di socio del consorzio agrario provinciale si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci. Essa è deliberata, sulla domanda dell'interessato, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale, che accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente. In presenza dei requisiti suddetti, la domanda di iscrizione non può essere respinta. L'iscrizione è subordinata al versamento dell'azione sottoscritta. La deliberazione del Consiglio è altresì necessaria in caso di alienazione delle azioni o di successione.

Avverso le delibere di cui al precedente comma l'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale competente per territorio.

#### ART. 8.

Il recesso dei soci è ammesso nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Sulle domande di recesso decide il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, deliberare la decadenza del socio.

Avverso le delibere di cui al precedente comma l'interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Tribunale competente per territorio.

#### ART. 9.

Sono organi dei consorzi agrari provinciali: l'Assemblea dei soci, il Consiglio d'Amministrazione, il Comitato esecutivo, la Presidenza e il Collegio dei sindaci.

Sono organi dei consorzi agrari regionali e della Federazione Italiana dei consorzi agrari: l'Assemblea dei soci, il Consiglio d'Amministrazione, la Presidenza e il Collegio sindacale.

## ART. 10.

L'Assemblea del consorzio agrario provinciale è composta di rappresentanti dei soci, nel numero stabilito dallo Statuto, eletti ogni due anni, con sistema proporzionale e a scrutinio segreto. Alla elezione si provvede mediante assemblee locali, indette nelle sedi del consorzio, delle agenzie o dipendenze consortili e negli altri Comuni della provincia, all'uopo indicati dallo Statuto, che stabilisce altresì i criteri per la ripartizione dei soci tra le varie assemblee locali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia lo ammontare della sua partecipazione al capitale sociale.

Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio Presidente o da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega, ad eccezione delle cooperative i cui soci partecipano direttamente alle assemblee locali del consorzio agrario provinciale.

## ART. 11.

Le assemblee dei consorzi agrari regionali e l'assemblea della Federconsorzi sono formate di rappresentanti dei consorzi agrari provinciali nel numero previsto dai rispettivi statuti.

I rappresentanti dei consorzi agrari provinciali sono eletti dalle assemblee dei medesimi, con voto limitato, nei modi previsti dagli statuti dei consorzi agrari provinciali. Essi possono essere revocati in qualsiasi tempo. La revoca di uno o più rappresentanti del consorzio agrario provinciale comporta il rinnovo dell'intera delegazione del consorzio nell'assemblea consortile regionale o federale. I rappresentanti revocati sono rieleggibili.

Dell'assemblea dei consorzi agrari regionali fanno parte altresì rappresentanti delle organizzazioni professionali, delle associazioni dei produttori e delle organiz-

zazioni dei consumatori operanti nella Regione, designati nei modi previsti dalla legge regionale in un numero pari ad un decimo dei componenti l'assemblea, per ciascuna delle tre categorie di organizzazione.

Nella prima applicazione della presente legge, l'elezione dei rappresentanti dei consorzi agrari provinciali nelle assemblee dei consorzi agrari regionali e della Federazione viene effettuata nei due mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 32.

#### ART. 12.

Le assemblee dei consorzi agrari provinciali, dei consorzi agrari regionali, e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono convocate in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi, nelle date stabilite dagli statuti.

Le assemblee sono convocate in seduta straordinaria dagli amministratori ogni volta che il consiglio lo ritenga opportuno e ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci, un quinto dei membri dell'assemblea o un decimo dei soci. L'assemblea del consorzio agrario regionale è altresì convocata in seduta straordinaria allorché ne faccia richiesta il consiglio di un consorzio agrario provinciale.

#### ART. 13.

Alla convocazione delle assemblee locali si provvede mediante inserzione del relativo avviso nel Foglio degli annunci legali della provincia, mediante pubblicazione sui quotidiani maggiormente diffusi nella provincia, e mediante affissione negli albi del Consorzio, delle sue agenzie e dipendenze e dei comuni della provincia.

Agli adempimenti previsti dal comma precedente, il Consiglio di amministrazione uscente provvede tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno antecedente la data della convocazione delle assemblee locali.

## ART. 14.

Spettano alle assemblee dei consorzi agrari provinciali e regionali e della Federazione dei consorzi agrari:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) la deliberazione sul riparto degli utili;
- c) l'elezione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci;
- d) l'approvazione dello Statuto sociale e delle modifiche al medesimo;
- e) le altre competenze ad esse assegnate dai rispettivi statuti.

In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in seconda convocazione l'assemblea è valida se sono presenti almeno un terzo dei soci membri. In seconda convocazione, la riunione non può essere indetta se non sono trascorsi 7 giorni dalla data prevista per la riunione in prima convocazione.

Per l'approvazione dello Statuto e le relative modifiche è in ogni caso richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea. Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di due terzi dei votanti.

## ART. 15.

Le deliberazioni dei consorzi agrari provinciali e regionali e della Federazione dei consorzi agrari sono rese pubbliche mediante affissione nelle sedi dei consorzi e delle loro dipendenze e agenzie.

Le deliberazioni stesse possono essere impugnate da qualunque socio. Si applicano gli articoli 2375, primo comma, 2377 e 2378 del codice civile.

Nei casi in cui si è impugnata una deliberazione della Federazione italiana dei consorzi agrari, è competente a giudicare il tribunale di Roma.

Nel caso in cui si è impugnata una deliberazione di un consorzio provinciale

o di un consorzio regionale, è competente, rispettivamente, il tribunale del capoluogo di provincia o quello del capoluogo di Regione.

#### ART. 16.

I consigli di amministrazione dei Consorzi agrari provinciali, dei Consorzi agrari regionali e della Federazione dei consorzi agrari sono composti di soci eletti dalle rispettive assemblee, a scrutinio segreto, nel numero e con le procedure fissate dai relativi statuti, garantendo in ogni caso la rappresentanza delle minoranze.

Alle riunioni dei consigli partecipa un rappresentante del personale, eletto a schede segrete da tutti i dipendenti.

Del consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari regionali fanno parte, altresì, un rappresentante delle organizzazioni professionali, un rappresentante delle associazioni dei produttori e un rappresentante dell'organizzazione dei consumatori, eletti tra i membri dell'assemblea di cui al terzo comma dell'articolo 11.

#### ART. 17.

Ai consigli di amministrazione dei Consorzi agrari provinciali e regionali e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

L'assemblea può, di volta in volta, delegare al Consiglio poteri di straordinaria amministrazione, per oggetti definiti, tempo limitato e con la preventiva determinazione dei criteri a cui il consiglio stesso dovrà attenersi.

Il consiglio può, a sua volta, delegare, previa autorizzazione dell'assemblea e nel rispetto dei principi fissati dal comma precedente, singole competenze ad uno o più soci suoi membri o al direttore.

Può inoltre conferire procure generali o speciali ad altri dirigenti.

## ART. 18.

La responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori sociali è regolata dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile.

## ART. 19.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari provinciali e regionali e della Federazione dei consorzi agrari sono adottate con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

## ART. 20.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## ART. 21.

Il comitato esecutivo dei Consorzi agrari provinciali è composto dal presidente, dal vice presidente e da un numero di membri non superiore a 5, eletti dal Consiglio di amministrazione con voto limitato a tre nominativi.

Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge.

## ART. 22.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo dei Consorzi agrari provinciali sono adottate con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

## ART. 23.

La presidenza dei Consorzi agrari provinciali, regionali e della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio d'amministrazione, tra i propri membri, con la maggioranza dei 2 terzi.

Il presidente, o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente ha la rappresentanza in giudizio attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore o, in caso di loro assenza, rispettivamente al vice presidente e a un dirigente.

Al presidente o a chi lo sostituisce compete un'indennità di carica da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

## ART. 24.

Il Collegio dei sindaci dei Consorzi agrari provinciali è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza, e da due membri supplenti altresì eletti dall'assemblea dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

Il Collegio dei sindaci dei consorzi agrari regionali è costituito da sei membri effettivi eletti dall'assemblea, con voto limitato a quattro nominativi, e da tre membri supplenti, parimenti eletti dall'assemblea, con voto limitato. Dei sei membri effettivi, uno è prescelto tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali, uno tra i rappresentanti delle associazioni dei produttori, e uno tra i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori di cui al terzo comma del precedente articolo 11.

Il Collegio sindacale della Federazione dei consorzi agrari è composto di sei membri effettivi e di tre supplenti, eletti dall'assemblea con voto limitato.

I sindaci restano in carica tre anni.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I sindaci effettivi sono invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dei consorzi agrari provinciali e regionali o della Federazione dei consorzi agrari.

Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano gli articoli 2399 e 2403 e seguenti del codice civile.

## ART. 25.

Gli utili netti di esercizio dei Consorzi agrari provinciali, realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, sono ripartiti come segue:

1) il 20 per cento alla riserva ordinaria;

2) il 10 per cento alla riserva straordinaria indivisibile;

3) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale; tale dividendo non potrà eccedere la misura dell'interesse legale maggiorato del 3 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Della rimanenza eventuale sarà dato:

a) il 70 per cento ai soci a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti o vendite, da essi fatti presso la società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili, purché gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea;

b) il 30 per cento al fondo di solidarietà consortile, per iniziative di interesse generale deliberate dall'assemblea del Consorzio agrario provinciale.

## ART. 26.

Gli utili netti di esercizio dei consorzi agrari regionali e della Federazione italiana dei consorzi agrari, realmente con-



seguiti senza rivalutazione di bilancio, sono ripartiti fra i consorzi agrari provinciali sulla base dei criteri determinati dal provvedimento legislativo di cui al successivo articolo 32.

#### ART. 27.

Ai Consorzi agrari provinciali e regionali ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2542, 2545 del codice civile.

I poteri attribuiti dalle predette disposizioni all'autorità governativa sono esercitati dalle Regioni nei confronti dei Consorzi agrari provinciali e dei Consorzi agrari regionali, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei confronti della Federazione dei consorzi agrari.

È facoltà delle Regioni e del Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi agrari regionali e provinciali e della Federazione;

b) sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritengano illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;

c) annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione alle Regioni o, rispettivamente, al Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei consigli, dei comitati e delle assemblee.

Gli statuti dei Consorzi agrari regionali e dei Consorzi agrari provinciali sono approvati dalla Regione competente per territorio, che ne accerta la conformità alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto della Federazione è approvato ai sensi del successivo articolo 32.

## ART. 28.

Ciascun socio di un Consorzio agrario ha il diritto di ispezionare e chiedere copia, a proprie spese, dei libri contabili del Consorzio agrario provinciale e regionale cui è associato. Lo stesso diritto spetta a ciascun Consorzio agrario provinciale, per quanto concerne i libri contabili della Federazione italiana dei consorzi agrari.

## ART. 29.

La fusione nei Consorzi agrari di enti od imprese associative tra agricoltori, aventi per oggetto l'acquisto, la vendita, la trasformazione collettiva di materie utili all'agricoltura o di prodotti agricoli è sottoposta alla omologazione del tribunale, previa autorizzazione della Regione competente per territorio.

I soci degli enti e delle imprese suddette possono esercitare entro un anno dalla pubblicazione degli atti di fusione il diritto di recesso a termine dell'articolo 2437 del codice civile.

## ART. 30.

Gli atti o contratti che importano trapasso di diritti o obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari provinciali o regionali o della Federazione italiana dei consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni della presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 2.000 e a quella di trascrizione ipotecaria di lire 2.000, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *d*) annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, e dei diritti e compensi spettanti all'ufficio del registro di cui alla tabella *B* allegata al decreto 15 novembre 1937, n. 2011.

Gli onorari dei notai per gli atti indicati nella presente legge sono ridotti alla metà.

## ART. 31.

Le disposizioni della legge 7 maggio 1948, n. 1235, e le disposizioni speciali incompatibili con le norme contenute nella presente legge sono abrogate.

## ART. 32.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per disciplinare, in attuazione dei principi dettati dalla presente legge:

a) il trasferimento dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ai CAP della proprietà degli impianti, delle strutture e degli altri beni mobiliari e immobiliari già di proprietà della predetta Federazione, previo - ove occorra - risanamento delle relative gestioni;

b) la gestione degli impianti e dei patrimoni trasferiti da parte dei CAR, dei CAP e delle loro agenzie locali, e i criteri per il riparto tra i CAP degli utili e proventi delle attività dei CAR;

c) le procedure e le forme per la ristrutturazione della Federazione dei consorzi agrari, per la gestione dei patrimoni e delle attività da essa amministrare per conto dei CAP, e i criteri per il riparto tra i CAP degli utili e proventi relativi;

d) gli ulteriori rapporti finanziari tra CAP, CAR e Federazione dei consorzi agrari, al fine di assicurare l'equilibrio economico delle gestioni degli impianti e delle strutture trasferite;

e) il nuovo statuto della Federazione nazionale dei consorzi agrari.

Nell'emanazione del decreto di cui al primo comma, il Governo della Repubblica si atterrà ai principi e criteri direttivi risultanti dalle precedenti disposizioni della presente legge, nonché ai seguenti:

1) saranno attribuiti in proprietà ai singoli CAP le strutture, gli impianti e

gli altri beni immobiliari e mobiliari di dimensione provinciale o locale, avendo riguardo alla funzione economica effettivamente svolta dai medesimi nei confronti dei produttori agricoli associati;

2) le strutture, gli impianti e gli altri beni di dimensione regionale o interregionale, avendo ugualmente riguardo alla funzione economica effettivamente svolta dai medesimi nei confronti dei produttori agricoli associati, saranno attribuiti, in proprietà comune *pro-indiviso*, ai Consorzi agrari provinciali della Regione, ovvero delle Regioni interessate;

3) le strutture, gli impianti, e gli altri beni già appartenenti alla Federazione, non suscettibili di gestione decentrata su base provinciale, regionale o interregionale, nonché i patrimoni e le attività non svolgenti funzioni strumentali alla produzione agricola e zootecnica, o alla raccolta, conservazione, trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, saranno attribuiti in proprietà comune, *pro-indiviso*, a tutti i CAP;

4) i criteri e le modalità per il riparto tra i CAP degli utili delle attività e dei patrimoni gestiti dai CAR e dalla Federazione, ai sensi della presente legge, dovranno garantire il concorso dei proventi delle attività comuni all'equilibrio finanziario delle gestioni dei CAP; dovranno essere previsti strumenti e procedure idonee a garantire la trasparenza delle gestioni dei Consorzi regionali e della Federazione;

5) la Federazione dei consorzi agrari dovrà essere integralmente ristrutturata, configurandola come struttura strumentale, al servizio dei consorzi agrari, per il proseguimento delle loro finalità; il nuovo statuto della Federazione adeguerà il suo ordinamento alle disposizioni della presente legge, realizzando il principio dell'autogestione delle attività consortili da parte degli imprenditori agricoli associati.

## ART. 33.

Le norme delegate di cui all'articolo precedente, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sul conforme parere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e otto deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Ai fini della predisposizione delle norme delegate il Governo della Repubblica provvederà preventivamente all'analitica determinazione dello stato patrimoniale della Federazione dei consorzi agrari ed effettuerà un'approfondita analisi della situazione delle gestioni dei singoli impianti e strutture appartenenti alla medesima.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli elementi raccolti ai sensi del comma precedente saranno comunicati alle Regioni, unitamente ad uno schema di norme delegate, approvato dal Consiglio dei ministri, sul quale le Regioni potranno, nei successivi tre mesi, esprimere il loro motivato parere.

Nei due mesi successivi, tenuto conto dei pareri trasmessi dalle Regioni, il Consiglio dei ministri approverà un nuovo schema di norme delegate, trasmettendolo — insieme ai pareri delle Regioni, alla documentazione eventualmente ad essi allegata, e agli elementi raccolti ai sensi del secondo comma — alla Commissione parlamentare prevista dal primo comma. La Commissione parlamentare è tenuta ad esprimere il suo parere vincolante entro i successivi tre mesi.

## ART. 34.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, previo favorevole parere della Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'ar-

articolo 33, a preporre all'amministrazione della Federazione nazionale dei consorzi agrari un commissario straordinario.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto alla predetta Federazione nazionale di procedere, senza l'autorizzazione della Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 33, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente all'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, all'adozione di provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori che comportino valutazioni discrezionali. In caso di inosservanza, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.